
CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE E MONTAGGIO SERVICE VIDEO

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Tempistiche e modalità delle riprese – consegna video.....	4
Art. 6 – Dichiarazioni e garanzie.....	5
Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 9 – Durata del contratto.....	6
Art. 10 – Importo del contratto.....	6
Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 14– Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	7
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	7
Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	7
Art. 17 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	7
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	8
Art. 19 – Subappalto.....	8
Art. 20 – Tutela dei lavoratori.....	9
Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	9
Art. 22 – Sicurezza.....	9
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	10
Art. 24 – Proprietà di video e materiale e diritti di utilizzazione.....	10
Art. 25 – Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	10
Art. 27 – Penali.....	11
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	11
Art. 29 – Recesso.....	11
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	11
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 32– Obblighi in materia di legalità.....	12
Art. 33 – Spese contrattuali.....	13
Art. 34 – Disposizioni anticorruzione.....	13
Art. 35 – Norma di chiusura.....	13
ESPRESSIONE DEL CONSENSO.....	16

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. Oggetto del presente appalto è il servizio di realizzazione e montaggio di service video a supporto delle attività di comunicazione svolte da Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito per brevità “TS”) in occasione di convegni, eventi, conferenze stampa, manifestazioni, sopralluoghi e visite negli incubatori (BIC) o in altre location.
2. Il servizio oggetto d'appalto si configura quale supporto specializzato all'attività di Trentino Sviluppo Spa, in particolare all'Area Comunicazione e Promozione.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'Appaltatore, con organizzazione a proprio carico e gestione a proprio rischio, dovrà, nei termini previsti dal presente capitolato, produrre e consegnare i video, organizzando autonomamente i mezzi e le persone necessari per la loro realizzazione.
2. L'Appaltatore dovrà in particolare provvedere alla realizzazione di:
 - a. immagini di copertura e video-interviste della durata complessiva di max n. 2 minuti, da utilizzare per i service tv;
 - b. file audio (MP3) delle interviste realizzate;
 - c. una breve videoclip (max n. 3 minuti) montata sulla base delle indicazioni (ordine delle interviste, time-code dei tagli), e delle sigle di apertura/chiusura e delle grafiche fornite dall'Area Comunicazione e Promozione, con musiche, sottofondi ed effetti audio con relativa gestione dei diritti musicali (acquisibili anche in licenza gratuita da Library rinvenibili su web, purchè la licenza sia comprensiva dei diritti di sincronizzazione, nonché di tutti i diritti funzionali all'uso dei video, secondo il presente capitolato);
 - d. uno o più (fino ad un massimo di tre) brevi “spezzoni” video (da 30 a 50 secondi) ricavati dal servizio e dalle singole interviste funzionali alla pubblicazione sui canali social (principalmente Twitter e Facebook) gestiti da Trentino Sviluppo.
 - e. pre-produzione, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di sopralluogo, di mezzi tecnici e di tutte quelle attività specifiche e richieste o comunque connesse ai servizi, per la migliore produzione dei video e del materiale.
 - f. produzione e shooting, svolgendo tutte le attività prodromiche, specifiche e connesse alla migliore realizzazione dei video e del materiale, inclusa l'attività di regia e di direzione fotografica;
 - g. montaggio, svolgendo tutte le attività prodromiche, specifiche e connesse alla migliore realizzazione dei video e del materiale;
 - h. post-produzione e grafiche specifiche in relazione alle idee creative scelte, svolgendo tutte le attività prodromiche e connesse;
 - i. audio, attività di sound design necessario;
 - j. l'appaltatore dovrà altresì provvedere al caricamento dei video sullo spazio cloud secondo le indicazioni che verranno successivamente comunicate.
 - k. Si precisa che le azioni di cui ai punti “c” e “h” non saranno sempre necessarie, ma verranno attivate esclusivamente su espressa richiesta della Committente, che valuterà caso per caso in base alle necessità e alla rilevanza dell'iniziativa e/o dell'evento. Potrà inoltre essere richiesta l'attività di montaggio e rielaborazione di alcune riprese video realizzate in proprio in occasione di workshop e seminari.
3. L'impegno stimato per i servizi di cui sopra ammonta a circa n. 200 ore e Trentino Sviluppo provvederà ad attivare l'appaltatore con un preavviso di minimo n. 24 ore.
4. I servizi video dovranno essere garantiti su tutto il territorio della Provincia di Trento e dovrà essere considerata l'eventualità di una sovrapposizione di orario, potranno cioè essere richiesti più servizi in diverse sedi nello stesso giorno e con lo stesso orario.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 8.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, in particolare le norme vigenti in materia di diritto d'autore.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'Appaltatore dovrà realizzare i video:
 - con la diligenza professionale richiesta dalla natura di tale tipo di attività, al fine di garantire standard elevati di qualità;
 - in completa autonomia organizzativa, salvo attenersi alle indicazioni della Stazione Appaltante. In particolare l'Appaltatore dovrà farsi carico dell'organizzazione operativa e dei relativi costi, nonché delle attività accessorie connesse alla realizzazione dei video e del materiale, come di seguito indicate.
5. L'Appaltatore garantisce che i video che verranno realizzati saranno originali, inediti, liberamente disponibili e tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi e che, in ogni caso, gli stessi non saranno lesivi di diritti di terzi.
6. L'Appaltatore si impegna a conservare per la Committente tutto il girato, da utilizzarsi solo su indicazione o autorizzazione da parte della Committente stessa e da fornire a richiesta di quest'ultima.
7. L'Appaltatore si impegna a tenere la Stazione Appaltante manlevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia e/o all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione ai Video realizzati, anche se approvati dalla Stazione Appaltante.
8. L'Appaltatore dovrà osservare le tempistiche e modalità di cui all'art. 5 per la realizzazione dei video e loro consegna nella versione finale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La Stazione Appaltante si obbliga a dare riscontro rispetto ai materiali oggetto di approvazione in tempi congrui rispetto alle esigenze di realizzazione del servizio ed a garantire la presenza di propri referenti durante le riprese.

Art. 5 – Tempistiche e modalità delle riprese – consegna video

1. L'Appaltatore dovrà consegnare i service e i file audio MP3 di cui al punto 1, entro un massimo di n. 3 ore dalla loro raccolta. Eventuali deroghe saranno concordate con il responsabile dell'Area Comunicazione e Promozione di TS.
2. Tutto il materiale raccolto ed elaborato, compresi eventuali videoclip montati e "spezzoni" per i social network di cui al punto 1, dovrà essere messo a disposizione dell'Area Comunicazione e Promozione con upload diretto sul cloud entro le 12 ore successive alla realizzazione.
3. I contenuti video (immagini e interviste) dovranno essere distribuiti in autonomia, secondo le indicazioni dell'Area Comunicazione e Promozione, alle emittenti televisive trentine, utilizzando la piattaforma Web Ark Video (disponibile nelle sedi di Trento in Piazza Dante n. 15 e presso Format in Via Zanella n. 10/2), oppure, in alternativa e a seconda delle esigenze, tramite *Wetransfer* o altri protocolli e/o sistemi cloud.
4. I contenuti audio (MP3) estratti dalle riprese video saranno messi a disposizione dell'Area Comunicazione e Promozione su richiesta di quest'ultima.

5. Nel conteggio dell'impegno orario si terrà conto del tempo effettivamente richiesto per lo svolgimento dell'attività nel suo complesso, comprese trasferte (per le quali non è previsto altro rimborso qualora siano effettuate nel territorio provinciale), attività di ripresa, montaggio e post produzione e diffusione secondo le modalità prestabilite.

Art. 6 – Dichiarazioni e garanzie

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che:

- compenserà direttamente chiunque parteciperà e/o collaborerà alla realizzazione e consegna (in tutte le fasi sub art. 3) dei Video, assumendo a proprio carico ogni onere relativo;
- metterà a disposizione di tutti i soggetti eventualmente impiegati nei Video le liberatorie di cui al presente capitolato speciale al fine di prelevarne, in nome e per conto della Stazione Appaltante, il relativo consenso all'utilizzo dei diritti di sfruttamento economico della propria immagine (audio/video);
- nel compenso sono inclusi gli eventuali costi per i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle musiche impiegate nei video;
- disporrà validamente di tutti i diritti ceduti e/o concessi in licenza secondo quanto stabilito in prosieguo e si impegna a tenere indenne e manlevata Trentino Sviluppo da qualsiasi richiesta e/o domanda avanzata da chicchessia in relazione alla pretesa invalidità o parzialità della cessione e/o concessione in licenza di tali diritti a Trentino Sviluppo, e/o in relazione a pretese violazioni di diritti di titolarità di terzi.

Art. 7 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- c. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- d. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- e. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- i. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
2. le norme del codice civile. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - b) l'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e avrà durata di 12 mesi ovvero fino al completamento del monte ore indicato all'art. 2.2 se precedente. Non è previsto il rinnovo tacito.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 10 – Importo del contratto

1. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l'esecuzione del contratto e dei servizi di cui agli artt. 2 e 3, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compensi ed oneri del personale impiegato, spese di trasferta, vitto, alloggio, materiali di consumo, costi licenze musicali, ecc..
2. È riconosciuta alla Stazione Appaltante la possibilità di variare o sospendere i propri piani o programmi di riprese, anche se già approvati, nonché di annullare totalmente la realizzazione delle riprese anche se approvate. In tal caso verranno corrisposte unicamente le spese eventualmente già sostenute (e rendicontate con l'esibizione della relativa documentazione contabile) dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'incarico.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 12 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.

Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore verso presentazione di regolari fatture mensili posticipate in relazione alle attività effettivamente svolte nel mese precedente.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo a 30 giorni DFFM, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
3. La stazione appaltante è soggetta alla fatturazione elettronica P.A., il codice univoco da utilizzare è **IJGCI**. In base alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split-payment) nell'emissione della fattura elettronica il campo "Esigibilità IVA" dovrà essere valorizzato con la lettera "S".

Art. 16 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 17 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art.27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art.24 della L.P.23/1990.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art.27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P.2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 19 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 21 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 24 – Proprietà di video e materiale e diritti di utilizzazione

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, i video diventano di proprietà esclusiva di TS, con la consegna della versione definitiva dei video, così come tutti i relativi diritti di sfruttamento economico. I diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico delle musiche sono concessi in licenza senza limiti di tempo, territorio, mezzo e formato. Pertanto l'Appaltatore ora per allora, cede a TS la proprietà e tutti i diritti di sfruttamento economico dei video, nonché i diritti di sfruttamento di tutti coloro che direttamente o indirettamente collaborano e/o saranno impiegati, a vario titolo, nella relativa produzione, senza limiti di tempo, territorio, mezzo e formato, ad eccezione dell'uso televisivo. L'Appaltatore si impegna alla raccolta delle liberatorie ed alla consegna di copia delle stesse a TS redatte secondo lo schema di cui al presente capitolato speciale.
2. L'Appaltatore si impegna pertanto ad acquistare i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle musiche impiegate senza limiti di tempo.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Trentino Sviluppo S.p.A., e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati con apposito atto. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. L'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in forza, a propria cura e spese e per tutta la durata del presente contratto una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O), che copra la responsabilità dell'Appaltatore, anche in ipotesi di colpa grave e fatto doloso delle persone della cui opera l'Appaltatore medesimo si avvale, per lesioni a persone o danni a cose cagionati in occasione dello svolgimento delle proprie attività; la garanzia dovrà essere estesa alle attività svolte presso terzi. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di coperture presenti nelle polizze sopra citate restano a totale carico dell'Appaltatore.
3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 – Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art.2 o di mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art.5, si applicherà una penale massima pari al 10% del corrispettivo.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - f. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24, comma 6, del presente capitolato;
 - g. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - h. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (...).”

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 32– Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna

a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0%20Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx”, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.

Art. 35 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

**INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI UE 2016/679
TRENTINO SVILUPPO S.P.A.**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("General Data Protection Regulation", in seguito "GDPR" o "Regolamento"), La informiamo che i dati personali, inclusi anche i dati personali relativi all'immagine ed eventualmente alla Sua voce, ripresi nel corso del servizio fotografico e/o nel video stesso, da Lei forniti in base alla liberatoria annessa per l'esecuzione del servizio fotografico e/o audio-video, nonché per lo sfruttamento dei relativi diritti economici, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza, del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue.

1. Identità e dati di contatto del titolare

Trentino Sviluppo S.p.A. (di seguito TS)
Via Zeni, n. 2 - 38068 Rovereto
Email: privacy@trentinosviluppo.it

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (Trentino Marketing)

Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer ("DPO")
Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento
Email: dpo@trentinosviluppo.it

3. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati:

a) con il Suo consenso (articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità:

- adempimento degli obblighi nascenti dalla liberatoria annessa;

b) senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità:

- rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali i titolari sono soggetti,

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione a) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento, salvo l'impossibilità per il titolare di acquisire la liberatoria e di darvi esecuzione.

L'eventuale rifiuto a fornire i dati personali, in tutto o in parte, ovvero la mancata autorizzazione al loro trattamento e/o alla loro comunicazione a terzi, ha come conseguenza l'impossibilità da parte di TS di dare seguito al servizio audio-video e all'utilizzo della Sua immagine e della Sua voce.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione b) è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporta la possibile violazione di richieste delle Autorità competenti.

4. Categorie di dati personali trattati

Nell'ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo 3, saranno trattati unicamente i dati personali inseriti nella liberatoria, oltre all'immagine personale e alla voce.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione b) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili:

- ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri);

Ove dovesse esprimere il Suo consenso all'utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, sezione a), gli stessi potranno essere resi accessibili ai soggetti indicati nei precedenti punti ed ai soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla realizzazione del servizio fotografico e/o audio video o allo sfruttamento dei diritti di cui alla liberatoria annessa.

6. Conservazione e trasferimento di dati personali all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono in cloud e su server ubicati all'interno dell'Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento.

I Suoi dati personali inseriti nella liberatoria, a differenza dell'immagine personale e della voce, non saranno oggetto di diffusione.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3, paragrafo b) saranno trattati e conservati per tutta la durata dell'eventuale rapporto instaurato.

A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizione applicabili ex legge.

I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 3, paragrafo a) saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.

8. Diritti esercitabili

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare:

- **Diritto di accesso** - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),

- **Diritto di rettifica** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),

- **Diritto alla cancellazione** - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),

- **Diritto di limitazione** - Ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)

- **Diritto alla portabilità** - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al titolare, nonché ottenere che gli

stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)

- **Diritto di opposizione** - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR)

- **Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo** - Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Responsabile della protezione dei dati, sopra indicato.

9. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l'ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.

In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate.

10. Base giuridica del trattamento

Per quanto riguarda la finalità di cui al paragrafo 3, sezione a), la base giuridica del trattamento è la liberatoria annessa; per quanto riguarda la finalità di cui al paragrafo 3, sezione b), la base giuridica del trattamento è la legge.

ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento, ivi compresa la diffusione della propria immagine e della voce, nei limiti e per la finalità di cui al paragrafo 3, sezione a) e della liberatoria.

Presta il consenso

Firma _____

LIBERATORIA ADULTI
A TITOLO GRATUITO
TRENTINO SVILUPPO S.P.A.

Il **Sig./ra** _____ nato/a a _____
_____ il _____ residente a _____
_____, C.F. _____

1. Con la sottoscrizione del presente documento il Sottoscritto/a:

a) autorizza e presta il suo consenso ad essere ritratto il giorno/i _____ in località _____ nell'ambito del servizio audio-video _____ da realizzarsi, su incarico di Trentino Sviluppo S.p.A., da parte del video-maker e/o della casa di produzione _____ (di seguito, per brevità "**Pubblicità**") e che la sua immagine [**ed eventualmente la voce**] venga utilizzata per qualsiasi finalità, inclusa quella promozionale e pubblicitaria, di Trentino Sviluppo S.p.A.;

b) cede irrevocabilmente, in via esclusiva, a Trentino Sviluppo S.p.A. il diritto di sfruttare la propria immagine [**ed eventualmente la propria voce**], come impressa e riprodotta nella Pubblicità, cedendo, dunque, ogni e qualsivoglia diritto di sfruttamento economico, nessuno escluso o eccettuato, per qualsiasi uso incluso quello promozionale, pubblicitario e divulgativo. La cessione è effettuata senza limitazioni di tempo, di territorio, di forma e di modo, di tecnologia (presente o futura) o canale divulgativo e per qualsiasi sfruttamento;

c) autorizza Trentino Sviluppo S.p.A., tra l'altro, a procedere alla modifica ed all'elaborazione della immagine [**ed eventualmente della voce**], contenuta nella Pubblicità, ovvero a ricavarne estratti (ad esempio fotogrammi) o a procedere alla combinazione della stessa con altre immagini, con testi e grafiche, potendo anche tagliarla, ridurla, modificarla o adattarla o comunque lavorarla sia direttamente sia tramite terzi. Trentino Sviluppo S.p.A. avrà, inoltre, diritto di realizzare qualsiasi produzione, originale o derivata, quale quella cinematografica, televisiva, audiovisiva, multimediale ecc.. È, ad ogni modo, vietato l'uso della propria immagine [**ed eventualmente della propria voce**] in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del Sottoscritto o in modo contrario alla legge;

d) acconsente a che lo sfruttamento della propria immagine (ed eventualmente della propria voce) di cui ai punti precedenti possa avvenire anche direttamente da parte di Trentino Marketing S.r.l. in forza della procura a quest'ultima conferita da Trentino Sviluppo S.p.A.;

e) dichiara che la presente cessione è lecita e che la stessa, avuto riguardo ai contenuti delineati nel presente documento, non viola alcun obbligo contrattuale in essere tra sé e soggetti terzi; per l'effetto si impegna a manlevare e tenere indenne Trentino Sviluppo S.p.A., Trentino Marketing S.r.l. e loro aventi causa, da qualsiasi richiesta o pretesa di chiunque avanzata in merito

2. La posa per il servizio video e/o fotografico e la cessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzo economico della propria immagine [**ed eventualmente della propria voce**] è a **titolo gratuito**, pertanto il Sottoscritto/a dichiara di non aver nulla a che pretendere a titolo di compenso o pagamento per le predette prestazioni.

3. I diritti acquisiti da Trentino Sviluppo S.p.A. con il presente atto possono essere ceduti o concessi in licenza a terzi.

4. Il presente atto è soggetto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente tale liberatoria è competente, in via esclusiva, il Foro di Trento.

5. La presente liberatoria è frutto di analitica e specifica determinazione del Sottoscritto/a, che ne ha vagliato ogni singola clausola e che di ciascuna dichiara di aver pienamente compreso il significato. È pertanto esclusa l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 C.C.

6. Il Sottoscritto con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D. lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/SocietàTrasparente/Società_Trasparente.aspx”, impegnandosi ad osservarli per quanto di propria competenza e relativamente al presente contratto.

_____ li _____

_____ (firma)